



Adempimenti per i familiari in caso di esumazioni ordinarie

Nel rispetto di quanto previsto dal capo XVII del [Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/90](#) e dal [Regolamento comunale dei Servizi cimiteriali](#), il Comune di San Miniato assicura il servizio di esumazione ed estumulazione delle salme nei cimiteri comunali.

Cosa sono e quando avvengono le esumazioni e le estumulazioni ordinarie?

Le **esumazioni ordinarie** sono operazioni di disseppellimento dei cadaveri inumati nella nuda terra e vengono eseguite dopo un decennio dall'inumazione. Sono regolate dal Sindaco mediante apposito avviso, affisso all'ingresso del cimitero e pubblicato sul sito web del Comune almeno 30 giorni prima della data fissata e contiene la data di inizio, l'indicazione dell'area interessata e i contatti utili per avere maggiori informazioni.

Le **estumulazioni ordinarie** sono operazioni di disseppellimento dei cadaveri tumulati in loculo o tomba murata e si eseguono allo scadere del contratto di concessione. Sono regolate dal Dirigente del Servizio previo contatto con i familiari concessionari delle sepolture.

Ai sensi dell'art. 38 del Regolamento comunale dei Servizi cimiteriali le concessioni di durata trentennale possono essere prorogate per un periodo fino ad un massimo di 10 anni, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del precedente contratto

A quali adempimenti sono tenuti i familiari?

Una volta ricevuto l'avviso, i familiari sono tenuti a dichiarare le proprie volontà in merito alla destinazione dei resti mortali a seconda dello stato di conservazione della salma dopo l'avvenuta esumazione/estumulazione:

Destinazione resti mortali

In caso di completa mineralizzazione della salma i familiari dovranno scegliere tra una delle seguenti opzioni:

1. conservazione dei resti ossei o delle ceneri in **loculetto o tombina ossario**, previo pagamento della [tariffa di concessione cimiteriale](#) e stipula del contratto di durata trentennale;
2. conservazione dei resti ossei in **loculo o tomba murata esistente** congiuntamente



alla salma di altro familiare fino alla durata della rispettiva concessione, previo pagamento degli [oneri di muratura](#);

3. collocazione dei resti nell'**ossario comune** del cimitero (*non vi sono spese per questa opzione*);
4. trasferimento dei resti ossei in cimitero di altro Comune (*occorre dotarsi di autorizzazione presso l'Ufficio di Stato Civile*).

In caso di non completa mineralizzazione della salma i familiari dovranno scegliere tra una delle seguenti opzioni:

- **reinumazione** delle spoglie mortali per un periodo minimo di due anni negli appositi riquadri destinati alle sepolture reinumate, contraddistinte solo con croce o stele di legno (*non vi sono spese per questa opzione*); al termine di questo periodo sarà necessario scegliere la destinazione dei resti ossei tra uno dei casi sopra elencati;
- avviare le spoglie a [cremazione](#) secondo le disposizioni che verranno impartite dal personale comunale (*la cremazione è gratuita fino ad esaurimento del budget stabilito annualmente dalla Giunta, solo per la scelta dei casi 1 e 2*). Oltre ai casi sopra indicati, l'urna delle ceneri può essere richiesta per la dispersione oppure conservata al proprio domicilio o presso cimitero di altro Comune previa autorizzazione da richiedere all'Ufficio di Stato Civile. In questi casi le spese per la cremazione sono a carico dei familiari.

Modalità di comunicazione delle disposizioni da parte dei familiari

Le disposizioni di cui sopra riguardanti le volontà sulla destinazione dei resti mortali, possono essere comunicate dai familiari direttamente al custode del cimitero oppure compilando l'apposito modulo per destinazione resti mortali da recapitare all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Allegati

 [Modulo per destinazione resti mortali](#)